

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2124)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 10 marzo 1967 (V. Stampato n. 3703)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 marzo 1967*

**Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.

## Art. 2.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.